

Comune di Fossacesia

Provincia di Chieti

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2017/2019***

Sommario

Verifiche preliminari	p.
Equilibri finanziari	p.
Analisi dell'indebitamento	p.
Pareggio di bilancio 2017	p.
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p.
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p.
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.
Verifica dei parametri di deficitarietà	p.
Considerazioni finali	p.
Conclusioni	p.
Allegati	p.

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° novembre 2015, comprensiva del Ddl. stabilità per il 2016.

Il Documento di seguito contenuto incorpora molti dati relativi agli Schemi di questionario, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006.

Lo Schema intende fornire ai professionisti, che ricoprono incarichi negli Enti Locali, uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali ed integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevate nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 tutti gli Enti Locali adotteranno il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlgs. n. 118/11. A partire da tale data gli Enti Locali dovranno applicare il nuovo Principio sulla competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Nello Schema di parere forniamo una breve nota introduttiva in merito agli adempimenti per l'entrata a regime della nuova contabilità armonizzata per il 2016 e note sistematiche di riferimento nei paragrafi d'interesse.

**NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER
L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA
CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016**

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal [Dlgs. n. 118/11](#) è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*. Gli adempimenti previsti per il 2017 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli [allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11](#), che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2017 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è già stato abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio).
 - applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - [all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11](#), per il quale *“negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere”*;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese).
 - adozione del Piano dei conti integrato di cui [all'art. 4 e all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11](#);
 - adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2017, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti [dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11](#);
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017.
- Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stata prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di FOSSACESIA

composto dal sottoscritto Dott. Marco Cilli

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 18 novembre 2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo “Amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato [al Dlgs. n. 118/11](#), relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce¹;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/71](#) e [della Legge n. 457/78](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

evidenziato

che il presente parere viene rilasciato anticipatamente rispetto all'approvazione della Legge di Stabilità da parte del Parlamento, e che dunque non può tener conto di tutte le norme che ivi verranno inserite e che quindi potrebbero richiedere di apportare modifiche alla struttura del bilancio di previsione ed ai suoi allegati e ad alcuni schemi in esso contenuti;

¹ Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2016 ([Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11](#));
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2016:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	-----	-----	
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	-----	-----	
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	-----	-----	
ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposta Unica Comunale (Iuc)	-----	2.620.250,00	2.620.250,00	2.358.000,00
<i>di cui Imu</i>	1.391.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00	1.300.000,00
<i>di cui Tasi</i>	-----	391.250,00	391.250,00	250.000,00
<i>di cui Tari</i>	-----	808.000,00	808.000,00	808.000,00
Imposta com. sulla pubblicità	1.734,29	5.000,00	21.000,00	21.000,00
Addizionale Irpef	437.425,39	373.790,00	373.790,00	235.000,00
Fondo di solidarietà comunale	/	74.000,00	117.154,59	93.533,00
Altre imposte	/			
Tosap				
Altre tasse		10.000,00	10.000,00	35.000,00
Recupero evasione		50.000,00	20.000,00	65.000,00
Diritti su pubbliche affissioni				
Altre entrate tributarie proprie	741.000,00			
Altro (specificare)	269.843,28			
Totale Titolo I	3.105.001,96	3.133.040,00	3.162.194,59	2.807.533,00
TRASFERIMENTI				
Trasferimenti dallo Stato	70.773,66	60.925,00	76.925,00	42.000,00
Trasferimenti da Ue	/	/	187.000,00	2.000,00
Trasferimenti dalla Regione	12.596,14	23.733,00	255.533,00	63.733,00
Altri trasferimenti	28.665,00	18.100,00	5.000,00	
Altro (specificare)				
Totale Titolo II	83.369,80	102.758,00	524.458,00	127.733,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Diritti di segreteria e servizi comunali		37.598,00	19.600,00	33.100,00
Proventi contravvenzionali		48.000,00	64.000,00	78.000,00
Entrate da servizi scolastici		82.000,00	142.000,00	142.000,00
Entrate da attività culturali		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate da servizi sportivi		19.100,00	22.500,00	19.000,00
Entrate da servizio idrico				
Entrate da smaltimento rifiuti				
Entrate da servizi infanzia				
Entrate da servizi sociali				
Entrate da servizi cimiteriali		35.000,00	55.000,00	5.000,00
Entrate da farmacia comunale				
proventi da serv. pubblici	65.091,54			
Proventi da beni dell'Ente	64.404,11	96.176,00	147.148,00	183.876,00
Interessi attivi	683,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Utili da aziende e società				
Altri proventi	174.643,11	1.959.916,00	2.437.500,00	2.037.916,00
Altro (specificare)		360.976,00	227.474,00	192.876,00
Totale Titolo III	304.822,07	2.641.666,00	3.118.222,00	2.694.768,00

Totale entrate correnti	3.493.193,93	5.877.464,00	6.804.874,59	5.537.034,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
Alienazione di beni patrimoniali		55.000,00	308.541,09	65.000,00
Trasferimenti dallo Stato		959.909,00	959.908,37	0,00
Trasferimenti da Ue				
Trasferimenti dalla Regione	445.463,10	5.250.358,00	2.490.640,18	634.477,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	45.868,25	1.349.977,00		
Trasferimenti da altri soggetti ¹	465.304,24	95.032,83	202.194,00	117.193,00
Riscossione di crediti				
Altro (specificare)				
Totale Titolo IV	1.958.874,46	7.815.244,00	3.961.283,64	816.670,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Anticipazione di cassa	506.852,32	918.000,00	1.973.000,00	873.000,00
Finanziamenti a breve termine				
Assunzione di mutui e prestiti				
Emissione di Boc				
Altro (specificare)				
Totale Titolo VI	506.852,32	918.000,00	1.973.000,00	873.000,00
Totale entrate in conto capitale				
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo VII				
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo IX	2.628.397,64	4.483.715,00	3.518.415,00	1.813.415,00
Avanzo applicato²	0,00	72.100,45		
Totale complessivo entrate	8.587.318,25	19.166.523,45	9.452.698,64	9.198.119,00

¹ Voce che ricomprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

² Per quanto riguarda la colonna "Previsione definitiva 2014" deve essere inserita la quota di avanzo 2013 applicata all'anno 2014 mentre, per quanto riguarda la colonna "Previsione 2015" deve essere inserito il dato riferito all'avanzo di amministrazione presunto 2014 applicato al bilancio di previsione 2015.

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
Disavanzo di amministrazione	-----	-----	-----	
SPESE CORRENTI				
Personale	815.276,00	898.388,36	996.317,00	930.000,00
Acquisto beni di consumo	515.168,00	432.889,60	615.350,00	3.816.996,00
Prestazioni di servizi	1.420.643,00	1.998.632,22	3.923.250,00	/
Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	2.000,00	18.000,00	/
Trasferimenti	344.771,00	99.802,69	1.234.368,00	246.201,00
Interessi passivi	306.000,00	299.950,68	284.000,00	299.000,00
Imposte e tasse	64.000,00	61.205,75	68.000,00	69.000,00
Oneri straordinari	278.000,00	303.124,08	87.700,00	/
Ammortamenti d'esercizio				
Fondo crediti dubbia esigibilità				
Fondo di riserva	15.841,76	0,00	236,15	
Altro (specificare)				112.137,00
Totale Titolo I	3.762.699,76	4.090.779,73	7.245.904,00	5.488.983,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisizione di beni immobili	1.629.176,98	679.037,52	3.773.290,00	831.670,00
Espropri e servitù onerose				
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	329.697,48	209.320,63	201.993,00	
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia				
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature				
Incarichi professionali esterni			6.000,00	
Trasferimenti di capitale			15.000,00	
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti di capitale				
Concessione di crediti e anticipazioni				
Altro (specificare)				50.000,00
Totale Titolo II	1.958.874,46	888.358,15	3.996.283,00	881.670,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Titolo III				
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI				
Rimborso capitale mutui	209.351,75	106.897,66	135.000,00	135.000,00
Rimborso capitale Boc				
Rimborso anticipazioni di tesoreria	506.852,32			
Rimborso di altri prestiti				
Altro (specificare)				
Totale Titolo IV	716.204,07	106.897,66	135.000,00	135.000,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Titolo V				
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.628.397,64	2.836.291,69	3.518.415,00	1.813.415,00
Titolo VII				
Totale Spese	8.468.372,46	7.922.327,23	17.369.603,00	10.916.050,00

Riepilogo generale per Titoli¹

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato/ Rendiconto 2015	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	0,00		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	0,00		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	3.105.001,96	3.133.040,00	2.807.533,00	3.164.573,00	2.807.533,00
		previsioni di cassa			3.652.201,67		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	83.369,80	102.758,00	127.733,00	86.425,00	127.733,00
		previsioni di cassa			67.733,00		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	304.822,07	2.641.666,00	2.694.768,00	2.491.237,00	2.694.768,00
		previsioni di cassa			2.676.168,16		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	1.958.874,46	7.815.244,00	881.670,00	201.840,00	881.670,00
		previsioni di cassa			2.848.702,89		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza			0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa			0,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa			0,00		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	506.852,32	908.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
		previsioni di cassa			873.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	2.628.397,64	4.483.715,00	1.813.415,00	1.813.415,00	1.813.415,00
		previsioni di cassa			2.605.852,96		
Totale generale entrate		previsioni competenza	8.587.318,25	19.166.523,45	9.198.119,00	8.630.490,00	9.198.119,00
		previsioni di cassa			12.723.658,68		

¹ Si precisa che per l'anno 2014 i dati si riferiscono al bilancio armonizzato degli Enti già sperimentatori.

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato/ 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	3.164.896,29	6.634.904,50	5.488.983,00	5.607.235,00	5.488.983,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv				0,00	0,00
		previsione di cassa			6.533.104,88		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	1.958.874,46	3.996.283,64	881.670,00	201.840,00	881.670,00
		di cui già impegnato			0,00		
		di cui Fpv			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			2.848.702,89		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato			0,00		
		di cui Fpv			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	716.204,07	135.000,00	141.051,00	135.000,00	141.051,00
		di cui già impegnato			0,00		
		di cui Fpv			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			203.389,13		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	1.973.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
		di cui già impegnato			0,0		
		di cui Fpv			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			873.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	2.628.397,94	3.518.415,00	1813.415,00	1.813.415,00	1.813.415,00
		di cui già impegnato			0,00		
		di cui Fpv			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			2.239.014,76		
Totale generale spese		previsioni competenza	8.468.372,46	16.257.603,23	9.198.119,00	8.630.490,00	9.198.119,00
		di cui già impegnato			0,00		
		di cui Fpv			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.468.372,46	16.257.603,23	12.697.211,66		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2017	2018	2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.630.034,00	5.742.235,00	5.630.034,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.488.983,00	5.607.235,00	5.488.983,00
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	141.051,00	135.000,00	141.051,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00
O = G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	881.670,00	201.840,00	881.670,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	881.670,00	201.840,00	881.670,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'Organo di revisione attesta

- di non aver rilevato irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2017/2019.
- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'[art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 128, del Dlgs. n. 163/06](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al [Dlgs. n. 118/11](#), l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata per l'esercizio 2017.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

Alla data prevista dell'approvazione del bilancio, essendo l'Ente in Anticipazione di cassa, non esistono comunque fondi vincolati da considerare all'interno della consistenza presunta sempre alla data del 31 dicembre 2016. Il responsabile del settore finanziario provvederà all'esito dell'approvazione del bilancio con apposita determina a vincolare eventualmente e solo se si reputasse necessario le somme presenti in cassa alla data del 31 dicembre 2016.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione, come previsto obbligatoriamente, è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	749.340,15
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	30,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	11.085.375,24
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	10.955.751,97
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	878.993,42
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	330.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	378.993,42
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016	170.000,00
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 60.000,00	170.000,00
	B) Totale parte accantonata	170.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2016 nel bilancio 2017 è pari ad Euro 0,00 essendo tutto l'avanzo disponibile destinato, al netto dell'accantonamento del fondo per crediti di dubbia esigibilità pari ad € 60.000,00, alla spesa per investimenti per € 110.000,00 :

Si ricorda che l'eventuale **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, e solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti [dall'art. 193 del Tuel](#)) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, se accertato ai sensi [dell'art. 186 del Tuel](#), è invece immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto. Tale fattispecie però, come già sopra illustrato non ricorre.

Il Fondo pluriennale vincolato

Il *Fondo pluriennale vincolato* è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il Fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente). Vi è da rilevare però che già all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuate entro la data limite del 30 aprile 2015, non si era generato alcun fondo pluriennale vincolato né di parte corrente, né di parte capitale sia nella parte spese che nella parte entrata del bilancio.

In allegato al bilancio di previsione è comunque previsto e quindi si riporta il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2017**, comunque allegato al presente bilancio di previsione che presenta un saldo a pari a 0.

Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016;

Fpv al 31 dicembre 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2016	Quota del Fpv al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2019	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2016
Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero¹. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità”.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta per l'anno 2017 ad Euro 0,00.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” anche per il triennio 2017/2019 non viene incrementato con gli accantonamenti previsti nella (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’), in quanto si reputa che non sussista, dato l'andamento storico dell'incasso delle entrate relativi agli accertamenti portati già a residuo e a quelli di competenza, la necessita di integrare tale fondo.

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Accantonamento di parte capitale	/	/	/
Accantonamento totale	0,00	0,00	0,00

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva che per l'anno 2017, il fondo è pari a 0 e si ritiene tale importo congruo e coerente con l'andamento della realizzazione delle entrate già sopra richiamata.

Accantonamento altri fondi²

Il Fondo di riserva viene invece incrementato rispetto al valore assestato dell'esercizio ancora in corso , pari ad € 23.615,59, con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 01 - fondo di riserva):

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	30.637,00	44.612,00	30.637,00
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	30.637,00	44.612,00	30.637,00

¹ Si ricorda che, salvo le eccezioni espressamente previste dal principio contabile, non è più possibile fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell'entrata) o accertamenti per “cassa”.

² Tra gli altri devono essere valutati gli accantonamenti per il Fondo rischi contenzioso, per le indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 552, della Legge n. 147/13. Verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del principio contabile.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017.

Entrate	
Tipologia	Importo previsto 2017
Contributo per rilascio permesso di costruire	10.000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	65.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al Codice della strada	60.000,00
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altro ¹ _____	
Altro _____	
Altro _____	
Totale	135.000,00

Spese	
Tipologia	Importo previsto 2017
Consultazioni elettorali o referendarie locali	81.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00

Altro ² _____	
Altro _____	
Altro _____	
Totale	81.000,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che le entrate a carattere non ripetitivo superano notevolmente con il loro ammontare le uscite straordinarie del bilancio, garantendo la copertura totale delle spese a carattere non ricorrente.

¹ Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di entrata

² Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di spesa.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2015), <i>ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.807.533,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	127.733,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	2.694.768,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.630.034,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	563.003,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre 2016	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	563.003,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre 2016	3.104.007,34
Debito autorizzato nel 2017	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.104.007,34
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

- che l'Ente, pertanto, non supera¹ il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#), così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'[art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12](#)²;
- che le percentuali d'incidenza effettive degli interessi passivi al 31 dicembre 2016 sulle entrate correnti risultanti dal rendiconto 2015, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2017-2019, risultano essere le seguenti:

2016	2017	2018	2019
3,67%	5,58%	5,31%	5,58 %

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

¹ Cancellare la voce che non interessa.

² Il Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

n.b. gli importi sono espressi in migliaia di Euro

Anno	2015	2016	2017	2017	2018
Residuo debito	6.304	6.232	6.097	5.956	5.821
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati	-76	-135	-141	-135	-141
Estinzioni anticipate	0	0	0	0	
Altre variazioni +/- (specificare)	0	0	0	0	
Altre variazioni +/- (specificare)	0	0	0	0	
Altre variazioni +/- (specificare)	0	0	0	0	
Totale fine anno	6.232	6.097	5.956	5.821	5.680

- che essendo prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, Legge n. 183/11](#))¹, il comune di Fossacesia rispetta totalmente la prescrizione normativa posto che tra l'anno 2015 ed il dato previsionale del 2017 l'indebitamento registra una diminuzione in numero assoluto di € 276.000,00;
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	251.000,00	207.091,00	314.649,00	299.000,00	314.649,00
Quota capitale	76.000,00	135.000,00	141.051,00	135.000,00	141.051,00
Totale fine anno	327.000,00	342.091,00	455.700,00	434.000,00	455.700,00

n.b. il dato del 2016 è basato sui dati dell'assestato dell'esercizio 2016, in quanto alla data di approvazione del bilancio di previsione il rendiconto per lo stesso anno non risulterà ancora approvato.

- che l'Ente, non è più, sin dall'esercizio finanziario 2014, partecipante ad un'Unione di Comuni (o ad un Consorzio di Comuni), e non ha fatto né farà ricorso ad investimenti o a nuovo indebitamento e né rilascerà delegazioni di pagamento o fidejussioni;
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente ha previsto² stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 873.000,00, importo corrispondente al limite previsto dall'[art. 222, del Tuel](#); l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro, calcolato sull'entità dell'utilizzo medio dell'anticipazione e del tempo medio di utilizzo della stessa;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo", pur avendo già in corso un contratto di Leasing;
- che l'Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di "project financing",

In relazione alle predette all'entità dell'indebitamento e/o alle tipologie di indebitamento a cui l'Ente ricorre, l'Organo di revisione evidenzia che è stato accertato che nel bilancio 2017 non vi sono somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni,

¹ L'art. 8, della Legge n. 183/11, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del debito pubblico degli Enti territoriali.

² Cancellare la voce che non interessa

cessioni di crediti e prestiti obbligazionari, e che è comunque rispettato il vincolo previsto in materia di indebitamento [dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione](#).

PAREGGIO DI BILANCIO 2017¹

La “*Legge di stabilità 2016*”, ha già previsto dall’esercizio 2016 nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall’esercizio 2016 non ha trovato più applicazione [l’art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti. Allo stato si attende da parte del sottoscritto, non essendo ancora chiuso l’esercizio nel momento in cui si approva il bilancio, la certificazione del risultato relativo al 2016, stante comunque la positività del monitoraggio effettuato nel corso dell’esercizio che sino a questo momento ha rilevato il rispetto dei parametri della Legge n°183/11.

Anno 2017

“Regole di finanza pubblica”

(art. 35 del Disegno di legge denominato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2016’))

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane ²
Calcolo dell’Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 35, comma 3, “ <i>Ddl. stabilità 2016</i> ”).
Seconda fase
L’obiettivo “ <i>zero</i> ” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall’applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All’uopo sono presi a riferimento l’art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10 , l’art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l’art. 4-ter, comma 7, del Dl. n. 16/12 , convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l’obiettivo “ <i>zero</i> ” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale.

¹ Nel presente paragrafo e in quelli successivi abbiamo ritenuto opportuno, già da adesso, riportare considerazioni in merito al nuovo strumento di controllo della spesa pubblica: il “pareggio di bilancio”, introdotto con il Ddl. stabilità per il 2016 (in corso di approvazione in Parlamento) in sostituzione del “Patto di stabilità interno”. In merito proponiamo un confronto fra i due diversi istituti.

² Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per gli anni 2016 e 2017 resta fermo la disciplina del Patto di stabilità prevista [dall’art. 1, comma 454 e seguenti della Legge n. 228/12](#), così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (art. 35, comma 20, del Disegno di legge denominato “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*”).

Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.

Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.

Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la *“somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero”*.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo *“zero”* (art. 35, comma 16).

“Determinazione del saldo finanziario di competenza”

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *“nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *“... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]”*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *“... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non viene conteggiato lo stanziamento relativo al *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”* (*“Fcdè”*). Fattispecie che facilita il raggiungimento dell'obiettivo *“zero”*.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano si evince che sono rispettate le condizioni sopra richiamate in quanto l'Ente raggiungerà il pareggio di bilancio e conseguire il saldo 0 tra entrate e spese di competenza.

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunque comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi *“Finanziari”* e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI¹

ENTRATE TRIBUTARIE²³

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (“*Legge di stabilità 2014*”), al [comma 639](#) ha istituito l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L’Organo di revisione prende preliminarmente atto che l’Ente con Deliberazione n. 30/31 del 22 maggio 2015, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L’Organo di revisione ricorda che [l’art. 13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale⁴ (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze⁵ è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- dall’Imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui [all’allegato 0A, al Dl. n. 4/15](#), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all’art. 1, del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola, determinata con le ordinarie regole previste [dall’art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11](#), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200. Qualora il Comune sia considerato come parzialmente delimitato, la detrazione spetta solamente per la parte del territorio individuata ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all’Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;

¹ Segnaliamo che in materia di riscossione ed accertamento delle entrate la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

² Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione delle entrate, il Centro Studi Enti Locali ha predisposto il manuale “Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale”.

³ Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche in deroga all’[art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06](#), che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ([art. 1, comma 444, della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12](#) - “*Legge di stabilità 2013*”).

⁴ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso ([art. 9-bis, Dl. n. 47/14](#)).

⁵ Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - fabbricati di interesse storico o artistico;
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
 - ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui [all'Allegato A della Legge n. 448/01](#);
 - ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all'art. 1 del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui al sopra citato elenco Istat;
 - le esenzioni per i terreni agricoli si applicano anche qualora essi vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap di cui [all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: sulla base di quanto accertato nell'annualità 2015 e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2017-2019 risulta inferiore di 121.000,00 € rispetto a quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente già portato a consuntivo è cioè nell'esercizio 2015 e rispetto al dato assestato relativo all'annualità 2016.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del DL. 47/14](#)).

Il Comune ha previsto esenzioni per le seguenti fattispecie:

1. *abitazioni con unico occupante;*
2. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo;*

3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l'anno, all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata come segue in € 250.000,00 risultando nettamente inferiore con gli accertamenti portati a consuntivo nell'anno 2015 come pure all'assestato 2016 che entrambi risultavano pari ad un importo di € 391.250,00. Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene³ congrua la previsione iscritta in bilancio, poiché molto prudentiale rispetto all'andamento storico del tributo, anche in relazione al mancato gettito derivante dall'abolizione del tributo gravante sulla c.d. "prima casa" o abitazione di residenza avvenuta nel corso dell'esercizio 2016 con Legge 28 dicembre 2015 n° 208 "c.d. Legge di Stabilità 2016"

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2016, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata in € 808.000,00, secondo le aliquote e le condizioni previste nel vecchio piano tariffario.
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2017-2019, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio, anche in considerazione del fatto che la previsione a valere sul 2016 è stata appunto effettuata in mancanza dell'approvazione del nuovo piano tariffario, che verrà adottato solo dopo l'approvazione del presente bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene comunque congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di scopo

L'Organo di revisione ricorda che [l'art.1, comma 706, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014") ha confermato la possibilità per i Comuni di istituire una Imposta di scopo ai sensi dell'[art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06](#), e dell'[art. 6, del Dlgs. n. 23/11](#). L'ente ha però scelto di non istituire tale tipo di imposta, anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquota 0,60 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 0,60% <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,60% <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2017 Aliquota 0,60% <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 0,60 % <i>(previsione)</i>	Anno 2019 Aliquota 0,60 % <i>(previsione)</i>
Euro 373.790,00	Euro 373.790,00	Euro 373.790,00	Euro 254.000,00	Euro 373.790,00	Euro 254.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio e attesta che l'Ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio 2016 ad adeguare o a variare con sua delibera l'aliquota relativa al tributo sopra descritto che rimane ferma allo 0,60%.

Imposta di soggiorno/di sbarco

L'Organo di revisione attesta che pur avendone la possibilità, ai sensi dell'[art. 4, del Dlgs. n. 23/11](#), i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni l'ente non ha istituito l'imposta in oggetto.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Accertamento	50.000,00	50.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	-----	-----	-----

“Fondo di solidarietà comunale”

L'[art. 1, comma 380, lett. b\) della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

Deve essere poi considerato che [l'art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), in virtù del quale per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

[L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#), per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale”, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);

- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
 - della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
 - delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);
- 2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;
- 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
- Infine [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fisc" nel medesimo anno. L'Organo di revisione prende atto delle modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2017 pari ad € 95.533,00 e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio, che anche quest'anno sconta la riduzione delle risorse trasferite all'Ente dallo Stato attraverso i meccanismi appena sopra ricordati.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base degli accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2016, salvo diverse comunicazioni da parte dello Stato nell'anno 2017;
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 23.733,00, tenuto conto¹ degli accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2016, salvo diverse comunicazioni da parte dello Stato nell'anno 2017;
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11](#)):
- che [l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" e sul "Fondo perequativo".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

¹ *Contrassegnare e completare la voce che interessa*

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" ([art. 208, Dlgs. n. 285/92](#))

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2014-2015:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	40.000,00	60.000,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00
Accertamento	26.590,00	62.390,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	/	/	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	20.000,00	30.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00
Spesa per investimenti	20.000,00	30.000,00	-----	-----	-----

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n° 173 del 14 novembre 2016¹, e rispetta il vincolo di destinazione previsto dalla Legge.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2016, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 174 del 14 novembre 2016 avente per oggetto le tariffe relative a tutti i servizi a domanda individuale.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

¹ In base all'[art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#).

² Cancellare la voce che non interessa

³ In riferimento alla destinazione vincolata delle sanzioni al "Codice della Strada" segnaliamo la Deliberazione 15 settembre 2010, n. 104, della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana.

Proventi delle Farmacie comunali

L'Organo di revisione dà atto che non sono previsti proventi da Farmacie comunali in quanto non esistenti nel territorio comunale.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2016 non si è provveduto¹ all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2017 si prevede, per i contratti già scaduti, di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2017 è stato previsto tenendo conto dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2016 risultano accertati rispetto al valore assestato in bilancio per un ammontare complessivo di Euro _____, pari al ____ % del gettito complessivo;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti²:

- che non vi sono interessi attivi sulle giacenze di tesoreria;
- che gli interessi attivi sulle somme rimaste da somministrare su mutui passivi, alla data di predisposizione delle presente Relazione ammontano complessivamente a Euro 2.000,00 ;
- le disposizioni in materia di misura degli interessi passivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui all'[art. 1, comma 165, della Legge n. 296/06 \("Finanziaria 2007"\)](#);

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, non sono state previste previsioni di gettito per l'esercizio 2017.

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare¹ il risultato degli ultimi 3 esercizi chiusi.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse infatti per tutti gli ultimi 3 esercizi e qualora la società goda di "affidamento" diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'[art. 6, comma 19, del citato Dl. n. 78/10](#); in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale Società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

Inoltre occorrerà prestare attenzione ai casi di Società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le

¹ Contrassegnare e completare le voci che interessano.

² I Questionari della Corte dei conti al bilancio di previsione richiedono all'Organo di revisione di segnalare, riguardo agli organismi direttamente partecipati, gli interventi sul patrimonio netto e/o le situazioni di cui all'[art. 2446 C.c. \(2482-bis\)](#) o dell'[art. 2447 \(2482-ter\) del C.c.](#) Vedasi "Prospetto Organismi partecipati" in calce al presente schema di Relazione.

risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione; in proposito occorrerà anche attestare se tali società hanno provveduto tempestivamente agli adempimenti prescritti dal Cc. ([artt. 2446 e 2447 del Cc.](#)).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI¹

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2017:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'[art. 1, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'[art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08](#) (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ([art. 1, comma 557, lett. a\), Legge n. 296/06](#)²).
- *Tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

¹ Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

² In proposito, si veda Corte dei conti Sezione Autonomie - Delibera n. 27/2015.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\) della Legge n. 296/06](#):

spesa impegnata o prevista¹	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese personale (int. 01)	868.134,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
Altre spese personale (int. 03)					
Irap (int. 07)	46.736,00	76.000,00	76.000,00	71.000,00	76.000,00
Altre spese					
Totale spese personale (A)	914.870,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
- componenti escluse (B)	/	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	914.870,00	909.000,00	909.000,00	904.000,00	909.000,00

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 09/12/2015², successivamente integrato e modificato mentre non ha ancora predisposto la delibera di programmazione triennale del personale per il triennio 2017/2019.

anno 2016

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

anno 2017

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

anno 2018

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

e che tali assunzioni verranno effettuate:

nel rispetto della percentuale del *turn over* ([art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#)), pari all'80%³ della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018;

- Tenendo conto che, ai sensi [dell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile⁴; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente⁵;
- Tenendo conto che per l'anno 2016 ogni assunzione a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali – sia sottoposti che non sottoposti al Patto di stabilità – deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#), in base al quale tali Enti devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:

¹ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con [Circolare 17 febbraio 2006, n. 2](#), e quelle fornite dalla [Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 161/09](#).

² Si indichi il riferimento alla Deliberazione della Giunta comunale con cui è stata approvata la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

³ In proposito, occorre tener presente che – ai sensi dell'[art. 3, comma 5-quater, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 – nel caso in cui l'incidenza della spesa di personale dell'Ente sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%, l'Ente potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti:

- dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- del 100% di tale spesa a decorrere dall'anno 2015.

⁴ La Corte dei conti - Sez. Autonomie, con la Delibera n. 27 del 21 novembre 2014 che chiarito che "Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio futuro ma già definite".

⁵ La Corte dei conti - Sezione Autonomie, con la Delibera n. 26 del 20 luglio 2015, che chiarito che "gli Enti Locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#) finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale". La stessa Sezione Autonomie, con la Delibera n. 28, del 22 settembre 2015, ha aggiunto che "il riferimento 'al triennio precedente' inserito nell'[art. 4, comma 3, del Dl. n. 78/15](#), che ha integrato l'[art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#), è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni".

- a) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
- b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane;
- c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni.

Per espressa previsione normativa, le assunzioni effettuate in violazione del [comma 424](#) citato sono nulle.

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente ha anche adottato il "Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità" ([art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/06](#)).

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia inoltre che la spesa registra una costante diminuzione nell'ultimo triennio.

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 9 dicembre 2015 ¹ (successivamente alle integrazioni e modificazioni intervenute nel corso dell'anno 2016 le unità assunte a tempo pieno e determinato sono passate dalle originarie 2 a 4) :

anno 2016

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. 4 unità;

anno 2017

- assunzioni a tempo determinato pieno eventuali;
- assunzioni a tempo determinato parziale eventuali;

anno 2018

- assunzioni a tempo determinato pieno eventuali;
- assunzioni a tempo determinato parziale eventuali;

ed in proposito l'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#)² in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro³, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- ha tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:

- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ([art. 3, comma 9](#));

¹ Si indichi il riferimento alla Deliberazione della Giunta comunale con cui è stata approvata la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

² Tenendo presente che tali limiti – ai sensi [dell'art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 – non si applicano:

a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ([art. 3, comma 9, Dl. n. 90/14](#));

b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al [comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

³ [L'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10 prevede anche la possibilità di fare ricorso al lavoro accessorio *ex* [art. 70, comma 1, lett. d\), Dlgs. n. 276/03](#), norma abrogata a far data dal 25 giugno 2015 dall'art. 55, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 81/15.

- b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 – per gli Enti soggetti al Patto – e 562 – per gli Enti non soggetti al Patto – dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis del dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14)¹;
- ha applicato la disposizione di favore dettata dall'art. 11, comma 4-quater, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti²;
 - ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/01³.
 - l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica⁴;
 - l'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;
 - ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del Dl. n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale⁵ per l'anno 2016;
 - ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-quater, del Dl. n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'anno 2016⁶.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale. (*non è stato considerato il triennio 2017/2019 in quanto non è stato ancora approvato il piano triennale per il personale ad esso relativo*)

Personale al 31 dicembre ⁷	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazione)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazione)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazione)	2018 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	/	/	/	/	/	/	/	/
Segretario comunale	1	1	1	1	1	1	1	1
dirigenti a tempo indeterminato	/	/	/	/	/	/	/	/
dirigenti a tempo determinato	/	/	/	/	/	/	/	/
personale a tempo indeterminato	21	17	16	16	16	16	16	16
personale a tempo determinato			4	4	/	/	/	/
Totale dipendenti (C)	21	17	18	20	17	17	17	17
costo medio del personale (A/C)		51.333,35	45.929,84	45.929,84	53.470,58	53.176,58	53.470,58	53.470,58
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)		24,23%	12,54%	12,54%	16,33%	16,33%	16,12%	16,12%

- *nota bene il dato percentuale relativo all'annualità 2016 scaturisce dal calcolo del costo medio dove C è rappresentato dal valore delle spese correnti assestata al 2016*

¹ Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

² A tali Enti, infatti, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

³ In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo art. 34.

⁴ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano tali processi sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

⁵ Per le risorse destinabili alla stabilizzazione si veda la nota n. 40.

⁶ Per le risorse destinabili alla stabilizzazione si veda la nota n. 40.

⁷ Il numero dei lavoratori deve essere rapportato ad anno intero ed ad orario contrattuale pieno.

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione rileva che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- non è ancora stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l’anno 2017, mentre è stato istituito quello relativo all’annualità 2016;
- che le risorse del Fondo per l’anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, sono legate all’incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell’Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l’attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- non ha ancora programmato, alla data di approvazione del presente bilancio, progressioni orizzontali negli anni 2017-2018-2019, poiché tali previsioni verranno formulate in sede di costituzione del “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l’anno 2017

Spesa per incarichi esterni

L’Organo di revisione dà atto che:

- l’Ente non ha programmato alcun incarico di collaborazione autonoma per l’anno 2017;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L’Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall’[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- [dall’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall’[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- [dall’art. 1, comma 13, del Dl. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- [dall’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06](#);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;¹
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“*Mepa*”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

¹ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui all’[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l’Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

- che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. [32 del Dlgs. n. 267/00](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, [ai sensi della Legge n. 56/14](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha*¹ provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria².

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2017 rispettano i limiti disposti:

- dall'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella³:
- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

¹ Cancellare la voce che non interessa

² In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

³ Tenendo presente che il limite non si applica agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 – per gli Enti soggetti al Patto – e 562 – per gli Enti non soggetti al Patto – dell'[art. 1 della Legge n. 296/06](#) (art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	7.900,00	80%	488,16	480,00

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017
Missioni	5.693,00	50%	2.846,50	1.000,00

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017
Formazione	1.500,00	50%	750,00	750,00

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla seguente Tabella:
- l'Ente ha adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'[art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011](#); la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Rimborso anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e prestiti ex art. 1, comma 13, del Dl. n. 35/13

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto a stanziare in bilancio le risorse per fare fronte al rimborso dell'anticipazione di liquidità alla ex [art.1, comma 13, del Dl. n. 35/13.](#)]

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- ¹prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00](#) (si ricorda che il limite dei 3/12 previsto dal citato [art. 222 del Tuel](#), rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata *ex art. 195 del Tuel*) calcolato sulla base di un'esposizione debitoria media nell'esercizio 2016, sino alla data del 30 settembre 2016, data dell'ultima chiusura trimestrale di cassa, al momento della redazione della presente relazione, di Euro 111.914,66 su base annua ed di € 79.822,64, nell'ultimo trimestre, concessa al tasso medio del 7,96 % lordo;
- Ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

¹ Cancellare la voce che non interessa.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- non ha effettuato¹ l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- non ha escluso¹ dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:
 - Acquedotto e altri servizi idrici
 - Campeggio
 - Canile
 - Casa di Riposo
 - Casa per ferie
 - Farmacia comunale
 - Impianti sportivi
 - Lampade votive
 - Macelli pubblici
 - Museo
 - Ostello della gioventù
 - Parcheggi
 - Refezione scolastica
 - Trasporto alunni
 - Teatro/Cinema
 - Vendita souvenir/guide turistiche
- in relazione alle predette attività commerciali, non ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "split payment" e "reverse charge", ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "split payment";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "reverse charge" e su "split payment".

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

- l'ha previsto gli oneri straordinari di seguito elencati, per le motivazione a fianco di ciascuno indicate:

<i>Voce</i>	<i>Motivazione</i>
Oneri straordinari della gestione corrente Per € 11.000,00	fondo spese legali ed arbitrari

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “*Fondi e Accantonamenti*”, Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 30.637,00 a titolo di “*Fondo di riserva*” pari allo 0,57 % del totale delle spese correnti e che tale fondo quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “*Fondo di riserva*” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

[L'art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto [dall'art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11](#)).

¹ Ai sensi [dell'art. 166, del Dlgs. n. 267/00](#), il fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. [L'art. 3, comma 1, lett. g\), del Dl. n. 174/12](#), prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup ([art. 58, del DL n. 112/08](#))²;

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Alienazioni	2.572.366,00	30.000,00	35.000,00	/	35.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 239.977,09 saranno utilizzate esclusivamente¹ per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Investimenti	2.572.366,00	30.000,00	35.000,00	/	35.000,00
Riduzione indebitamento					
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					
Altro (specificare)					

Contributo per "permesso di costruire"

A partire dall'esercizio 2016 non è più possibile utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, [di cui al Dpr. n. 380/01](#), per finanziare la spesa corrente.

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento			-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta nel modo seguente:

- anno 2013 10 % (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));

² L'art. 27, comma 2, del DL n. 201/11 disciplina la formazione di "Programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al D.lgs. n. 85/10 ("Federalismo demaniale").

¹ L'art. 56-bis, comma 11, del DL n. 69/13, stabilisce che il 10% delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli Enti Locali, è destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e, per la restante quota, alla copertura delle spese di investimento, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 443, della Legge n. 228/12.

- anno 2014 80 % (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));
- anno 2015 50% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#)).

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui [all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01](#), sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all'art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi che prevedono una spesa complessivamente di Euro 2.105.000,00, e che, a tal fine, nel quadro economico dei progetti, è stato previsto l'apposito Fondo di cui all'[art. 90, del Dlgs. n. 163/06](#), e tenendo conto, a tal proposito di quanto stabilito [dall'art. 3, comma 29, della Legge n. 350/03](#) e che solo residualmente si è fatta la previsione del ricorso a professionalità esterne per un importo di € 6.000,00 ;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, è stata prevista la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto [dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00](#).
- relativamente all'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione si propone comunque di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi, se del caso, di relazionarne al Consiglio.
- [l'art. 200 del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi.;
 - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'¹

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015 prevista dal [Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013](#), pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2013, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni², determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia:

- che risultano non rispettati n. 1 parametri su 10 ed in particolare quelli relativi a:
 - risultato contabile di gestione
 - volume dei residui attivi della gestione di competenza
 - volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui
 - volume dei residui passivi
 - esistenza di procedimenti di esecuzione forzata
 - spesa di personale
 - debiti di finanziamenti non assistiti da contribuzioni
 - debiti fuori bilancio
 - anticipazioni di Tesoreria non rimborsate
 - salvaguardia degli equilibri con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione

- che, in relazione a quanto sopra evidenziato, si rende necessario mettere in atto particolari azioni volte a riportare, con la massima rapidità, nei limiti di legge almeno i parametri relativi alla voce sottolineata, non essendo in tutto o in parte tali debiti coperti da corrispondenti trasferimenti, o contributi, poiché riferiti alle anticipazioni di cassa.

¹ Il [Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013](#), ha approvato per il triennio 2013-2015 i parametri obiettivo per l'individuazione degli Enti strutturalmente deficitari. Nel documento, sono contenute definizioni e metodologia per l'applicazione dei citati parametri. Nelle more dell'approvazione dei parametri per il nuovo triennio 2016/2018, rimangono in vigore quelli relativi al triennio precedente.

² Per le Province sono stati previsti indici diversi per numerosità e valori di riferimento che sono rintracciabili nella normativa collegata.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/99](#) e [del Dl. n. 174/12](#):
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - della valutazione della dirigenza
 - della valutazione e del controllo strategico
 - del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente ha provveduto:
 - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.
 - A rilevare e a riportare a anche nel DUP relativo all'anno 2016 il risultato di tali rilevamenti

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente³:

- A proseguire nell'attività dei controlli interni previsti dal [Dlgs. n. 286/99](#), rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli [artt. 198 e 198-bis](#), del Tuel essendo tali organi preposti a tal fine già istituiti e funzionanti;

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,


- visto [l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

³ Valutare quali voci mantenere in coerenza con quanto in precedenza rilevato.

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute, fatte salve le eventuali modifiche occorrenti per rendere il bilancio conforme alla approvanda Legge di stabilità per l'anno 2017.

In fede


L'Organo di revisione
Dott. Marco Cilli

PESCARA, Addì 29 novembre 2016